SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 settembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2019.

Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, concernente il riparto e l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare, l'art. 3, comma 18;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'Azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il sotto-piano di Azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamità naturali è prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, già posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

Visto l'art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018, il quale prevede che, per le finalità di cui al comma 1028, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il suddetto art. 1, comma 1029 prevede altresì che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» adottato ai sensi del citato art. 1, comma 1029 ed, in particolare, la tabella A al medesimo allegata, contenente l'elenco degli stati di emergenza vigenti alla data del 31 dicembre 2018 ovvero cessati da non oltre sei mesi dalla medesima data al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018;
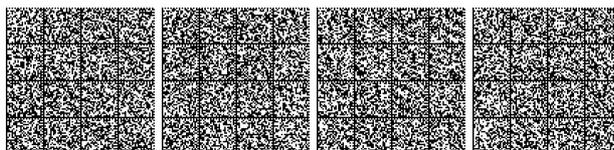
Considerato che la Regione Lombardia, con nota prot. n. 9457 del 14 marzo 2019, e la Regione Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. n. 6478 del 10 aprile 2019, hanno rappresentato la necessità di integrare l'elenco degli stati di emergenza ricompresi nella tabella A allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, a invarianza delle risorse economiche già ripartite tra le regioni e province autonome di cui all'allegato B al medesimo decreto;

Considerato che la Regione Siciliana, con nota prot. n. 33791 del 5 giugno 2019, ha rappresentato la necessità di integrare l'elenco degli stati di emergenza ricompresi nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e di reperire ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle già ripartite tra le regioni e province autonome di cui all'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019;

Considerato che la Regione Marche, con nota prot. n. 617074 del 21 maggio 2019, nel trasmettere la ricognizione dei fabbisogni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 437 del 16 febbraio 2017, adottata in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, ha rappresentato la necessità di integrare l'elenco degli stati di emergenza ricompresi nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e di reperire ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle già ripartite tra le regioni e province autonome di cui all'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019;

Ritenuto, pertanto, necessario sostituire la tabella A allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, al fine di includere ulteriori stati di emergenza, ad invarianza degli importi indicati nella tabella B allegata al medesimo decreto e di rinviare ad un successivo decreto l'assegnazione delle risorse all'esito delle verifiche sullo stato di avanzamento degli interventi;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, formulata con nota prot. n. 0030976 del 14 giugno 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa la tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. Con il decreto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 si provvede altresì alla rideterminazione delle risorse da assegnare ai commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli anni 2020 e 2021, in maniera proporzionale rispetto alle esigenze finanziarie rappresentate dalla Regione Marche e dalla Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale reg.ne succ. n. 1663

ALLEGATO
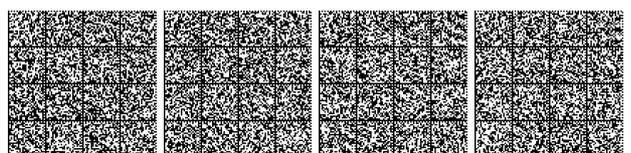
TABELLA A

Stati di emergenza vigenti al 31 dicembre 2018 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e successive estensioni

REGIONE	EVENTI	Data deliberazione stato di emergenza	Data termine stato di emergenza
BOLZANO	Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2018	08/11/2018	08/11/2019
CALABRIA	Eventi meteorologici dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018, dal 3 al 5 novembre 2018	08/11/2018	08/11/2019
EMILIA ROMAGNA	Eventi meteorologici dal 27 ottobre al 5 novembre 2018	08/11/2018	08/11/2019
FRIULI VENEZIA GIULIA	Eventi meteorologici dal 28 ottobre al 5 novembre 2018	08/11/2018	08/11/2019
LAZIO	Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2018	08/11/2018	08/11/2019
LIGURIA	Eventi meteorologici del 29 e del 30 ottobre 2018	08/11/2018	08/11/2019
LOMBARDIA	Eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018	08/11/2018	08/11/2019
SARDEGNA	Eventi meteorologici del 10 e dell'11 ottobre 2018	08/11/2018	08/11/2019
SICILIA	Eventi meteorologici dal 12 al 15 ottobre 2018, dal 19 al 21 ottobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 2018	08/11/2018	08/11/2019
SICILIA	Eventi meteorologici dall'8 all'11 novembre 2018 in provincia di Trapani	08/11/2018 e 17/01/2019 (estensione)	08/11/2019
TOSCANA	Eventi meteorologici dal 28 al 30 ottobre 2018	08/11/2018	08/11/2019
TRENTO	Eventi meteorologici dal 27 al 30 ottobre 2018	08/11/2018	08/11/2019
VENETO	Eventi meteorologici dal 27 ottobre al 5 novembre 2018	08/11/2018	08/11/2019

Stati di emergenza vigenti al 31 dicembre 2018

REGIONE	EVENTI	Data deliberazione stato di emergenza	Data termine stato di emergenza
ABRUZZO	Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017	20/01/2017	31/12/2019*
BASILICATA	Frana di Stigliano (MT)	29/12/2017	27/06/2019
CALABRIA	Eventi meteorologici dal 14 al 19 giugno 2018	08/08/2018	08/08/2019
EMILIA ROMAGNA	Eventi meteorologici giugno, luglio ed agosto 2017	11/12/2017	09/06/2019
EMILIA ROMAGNA	Eventi meteorologici dall'8 al 12 dicembre 2017	29/12/2017	27/06/2019
EMILIA ROMAGNA	Eventi meteorologici dal 2 febbraio al 19 marzo 2018	26/04/2018	25/04/2020*
FRIULI VENEZIA GIULIA	Eventi meteorologici 10 agosto 2017 sul territorio regionale	29/12/2017	27/06/2019
LIGURIA	Eventi meteorologici del 13 e del 14 ottobre 2016	15/09/2017	10/03/2019
MARCHE	Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017	20/01/2017	31/12/2019*
PIEMONTE	Eventi meteorologici del 7 giugno 2018	27/06/2018	27/06/2019
TOSCANA	Eventi meteorologici del 9 e del 10 settembre 2017 (Livorno, ecc.)	15/09/2017	10/03/2019
UMBRIA	Eventi meteorologici (neve) del 18 gennaio 2017	20/01/2017	31/12/2019*
VENETO	Eventi meteorologici dal 25 al 28 giugno 2017 e il 4, 5 e 10 agosto 2017	22/12/2017	20/06/2019

** Stati di emergenza prorogati successivamente alla Delibera del 27 febbraio 2019*

Stati di emergenza cessati, al 31 dicembre 2018, da non oltre sei mesi

REGIONE	EVENTI	Data deliberazione stato di emergenza	Data termine stato di emergenza
BASILICATA	Eventi meteorologici dal 5 al 18 gennaio 2017	16/06/2017	11/12/2018
CALABRIA	Eventi meteorologici dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017	24/05/2017	19/11/2018
LOMBARDIA	Frana di Gallivaggio comune di San Giacomo Filippo (SO)	01/06/2018	01/12/2018
MOLISE	Eventi meteorologici del mese di gennaio 2017	16/06/2017	11/12/2018
SICILIA	Eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della Provincia di Ragusa e del Comune di Marineo in Provincia di Palermo	10/07/2017	05/07/2018
VALLE D'AOSTA	Eventi meteorologici dal 30 luglio all'8 agosto 2017	28/09/2017	23/09/2018

19A05547

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2019.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Alessandra LOCATELLI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 2019 con il quale l'on. dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 2019, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la famiglia e le disabilità;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», e successive modificazioni;

Vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

Visto il regolamento recante il riordino della commissione per le adozioni internazionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'art. 26, ai sensi del quale «L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'art. 19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia e l' art. 17 relativo al Dipartimento per le politiche antidroga;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», e, in particolare, l'art. 3, che ha previsto una revisione e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, in materia di politiche per la famiglia, adozioni, infanzia, adolescenza e disabilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale il sig. Vincenzo Zoccano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la disabilità e la famiglia on. dott.ssa Alessandra Locatelli le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni in materia di disabilità, famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza e politiche antidroga

1. A decorrere dall'11 luglio 2019, al Ministro senza portafoglio on dott.ssa Alessandra Locatelli - di seguito denominato «Ministro» - sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di disabilità, famiglia, ivi comprese le adozioni, infanzia e adolescenza e politiche antidroga, come specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

Delega di funzioni in materia di disabilità

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilità.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro è delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con gli altri Ministri competenti, al fine di:

a) adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche di sostegno delle persone con disabilità, anche con riferimento alla revisione del sistema di certificazione della condizione di disabilità;
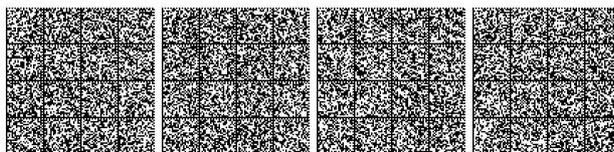
b) promuovere e coordinare, in raccordo con l'autorità politica delegata per le pari opportunità, le attività finalizzate all'attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, anche con riguardo alle politiche per l'inclusione lavorativa e scolastica;

c) assicurare la piena attuazione della normativa in materia di disabilità e promuovere gli opportuni aggiornamenti, anche nel quadro delle linee di intervento contenute nel Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità adottato a norma dell'art. 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

d) promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di sviluppare una *governance* coordinata tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità e favorire l'adozione di buone pratiche per la realizzazione di interventi anche in materia di vita indipendente e contrasto alla segregazione e all'isolamento delle persone con disabilità;

e) promuovere e coordinare l'azione di Governo al fine di potenziare l'informazione statistica sulla condizione di disabilità e sviluppare sistemi di monitoraggio e analisi delle politiche in favore delle persone con disabilità;

f) curare il raccordo con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, le organizzazioni del terzo settore, le parti sociali e le formazioni della cittadinanza attiva ai fini della promozione degli interventi in favore delle persone con disabilità;

g) promuovere e coordinare le attività di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche a favore delle persone con disabilità;

h) promuovere e coordinare l'azione di Governo in materia di accessibilità e mobilità a favore delle persone con disabilità, fatte salve, in tali ambiti, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

i) coordinare l'azione di Governo, esprimendo il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativamente alle attività volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità.

4. Il Ministro è delegato a esercitare il concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

5. Il Ministro è delegato a raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale:

a) in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112;

c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.

6. Il Ministro esercita le funzioni di espressione del concerto ai fini delle modalità di attuazione delle misure previste dall'art. 6, della legge 22 giugno 2016, n. 112, relative all'istituzione di *trust*, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione in favore delle persone con disabilità grave.

7. Il Ministro è delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché a promuovere indagini statistiche e conoscitive sulla medesima materia e a convocare la conferenza nazionale sulle politiche in favore delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 41-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Il Ministro è altresì delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della completa attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante la «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», limitatamente ai profili inerenti alle materie di cui al presente articolo.

9. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale della Struttura di missione per le disabilità, nelle more della riorganizzazione delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia e adozioni

1. Il Ministro è delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali e relazionali, nonché ad esercitare le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia e ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;

b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure volte al sostegno e al benessere della famiglia, dando impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso quello economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione e della cultura, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti e tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea;
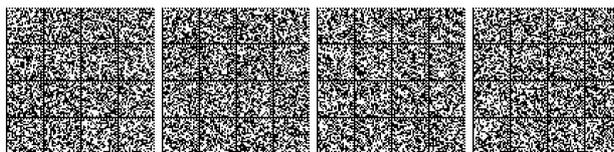
c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;

d) a promuovere e coordinare le azioni di Governo dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternità e della paternità, nonché a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

e) a promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, anche al fine della riduzione del costo dei servizi in particolare per le famiglie numerose e la diffusione delle migliori pratiche in materia di politiche familiari;

f) a promuovere e sviluppare le attività in materia di Consultori familiari e Centri per la famiglia, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute;

g) a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, in raccordo con l'autorità politica delegata per le pari opportunità, nonché quelle di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari ivi comprese quelle di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

h) a promuovere l'analisi di impatto delle misure di carattere economico e finanziario adottate dal Governo in favore della famiglia e a sostegno della natalità;

i) a promuovere e coordinare le attività di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia;

l) ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione relativamente alla carta della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il Ministro è delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43.

4. Il Ministro è delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

5. Il Ministro è altresì delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, ferme restando quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri quale Presidente della commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, salvo delega.

6. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità ed, in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'art. 1, comma 348 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia e della Segreteria tecnica della commissione per le adozioni internazionali.

Art. 4.

Delega di funzioni in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per l' infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri e all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministro è delegato a promuovere e coordinare le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed a contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e le funzioni di competenza del Governo relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, a norma di quanto disposto dall'art. 17, commi 1 e 1-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché quelle relative al contrasto della pedopornografia ai sensi della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

4. Il Ministro esercita le funzioni di competenza del Governo in relazione alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle di cui all'art. 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997,
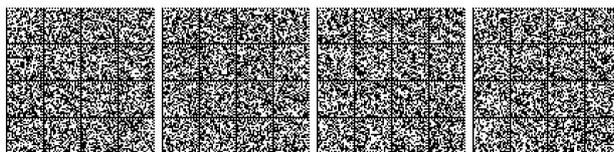
n. 285, relative alla Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza.

5. Il Ministro è delegato ad esercitare l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Art. 5.

Delega di funzioni in materia di politiche antidroga

1. Al Ministro sono delegate le funzioni relative al la promozione ed all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche antidroga.

Art. 6.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Negli ambiti oggetto del presente decreto, il Ministro è altresì delegato:

a) a nominare esperti e consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. Nelle materia di competenza, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali.

Art. 7.

Sottosegretario

1 . Le funzioni in materia di politiche per la disabilità e la famiglia possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sig. Vincenzo Zoccano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 16 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1566

19A05586

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2019.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Lorenzo FONTANA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018 con il quale l'on. dott. Lorenzo Fontana è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 2019, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari europei;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'art. 18 relativo al Dipartimento per le politiche europee;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 con il quale il Presidente Luciano Barra Caracciolo è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari europei on. dott. Lorenzo Fontana le funzioni di cui al presente decreto;
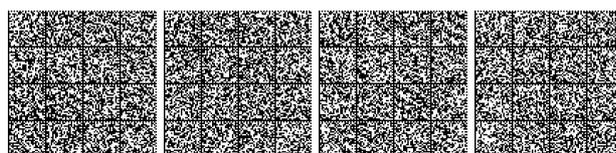
Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'11 luglio 2019, il Ministro senza portafoglio on. dott. Lorenzo Fontana è delegato ad esercitare le seguenti funzioni relative:

a) alla partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione di atti, normative dell'Unione europea, contribuendo, per quanto di competenza, alla linea di indirizzo politico utile a garantire la massima realizzazione e protezione dell'interesse nazionale; nell'ambito di tale priorità, cura e coordina le attività del Governo inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa dell'Unione europea, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», attivandosi per assicurarne il potenziamento e la maggiore efficienza;

b) alla promozione e al coordinamento delle attività e delle iniziative inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione europea di carattere generale o per specifici settori, incluso il quadro finanziario pluriennale in ogni sua articolazione e applicazione, assicurandone coerenza e tempestività;

c) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonché di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima legge n. 234 del 2012;

d) alla partecipazione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione affari generali, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno in raccordo con gli altri Ministri interessati;

e) alla partecipazione alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione competitività, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno relativi al mercato interno dell'Unione europea;

f) allo svolgimento, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'azione di coordinamento, di cui alla lettera *a)*, con riferimento alle attività propedeutiche alla elaborazione e alla presentazione del Programma nazionale di riforma, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni;

g) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e legislazione nazionale, tenuto altresì conto della verifica di conformità europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art. 7, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni, recante «Regolamento interno del Consiglio dei ministri», nonché alla presidenza del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. In coerenza con le funzioni delegate e le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro per gli affari europei svolge i seguenti compiti:

a) valuta, d'intesa con i Ministri competenti per materia, l'iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza;

b) acquisisce, ai fini della predisposizione della normativa dell'Unione europea, le posizioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici, degli operatori privati e delle parti sociali interessate;

c) assicura la conformità e tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, informando il Parlamento dei procedimenti normativi in corso nell'Unione europea, e delle correlate iniziative del Governo;

d) convoca, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e alla copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della citata legge n. 234 del 2012, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle autonomie territoriali;

e) convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, e copresiede la sessione speciale della Conferenza Stato-città e autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui all'art. 23 della citata legge n. 234 del 2012;

f) predispone, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il disegno di legge di delegazione europea annuale e il disegno di legge europea annuale e gli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla citata legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo *iter* parlamentare, nonché la successiva attuazione;

g) cura le attività inerenti alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla citata legge n. 234 del 2012;

h) coordina in ambito nazionale, in raccordo con i Ministri competenti, l'attività conseguente ai lavori delle Agenzie europee di regolamentazione;

i) cura la diffusione, con i mezzi più opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento dell'Unione europea,
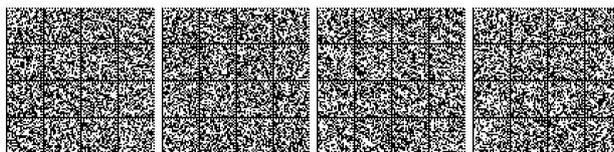
che conferiscono diritti ai cittadini degli stati membri dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio;

l) promuove l'informazione sulle attività dell'Unione europea in collaborazione con le istituzioni europee, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non governative interessate;

m) cura la formazione di operatori pubblici e privati, nonché ogni altra iniziativa per la corretta applicazione delle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei confronti dei paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi.

2. Restano fermi i poteri di nomina e proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che, limitatamente alle candidature italiane relative alle nomine da effettuarsi presso le istituzioni, i comitati e le agenzie dell'Unione europea, sono esercitati sentito il Ministro.

Art. 3.

1. Nelle materie di cui ai precedenti articoli, il Ministro:

a) provvede ad acquisire intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per tutte le iniziative, comprese quelle normative, di altre amministrazioni;

b) designa i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni;

c) costituisce commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate;

d) promuove e predispone tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura più celere e corretta.

Art. 4.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche europee, definendone gli obiettivi, la programmazione strategica e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonchè della Struttura di missione per le procedure di infrazione alla normativa dell'Unione europea.

Art. 5.

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Presidente Luciano Barra Caracciolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 5 agosto 2019

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2019
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1729

19A05587

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2019.

Individuazione delle lotterie nazionali ad estrazione differita dell'anno 2019.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni che disciplina l'indizione annuale delle lotterie a estrazione differita;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della legge n. 722 del 1955 che prevede che le manifestazioni cui collegare le lotterie sono individuate con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Visto l'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha riservato la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita al Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane che acquisisce la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87, convertito con legge del 9 agosto 2018, n. 96 che prevede all'art. 9, comma 1, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincita in denaro con espressa esclusione delle lotterie nazionali ad estrazione differita;
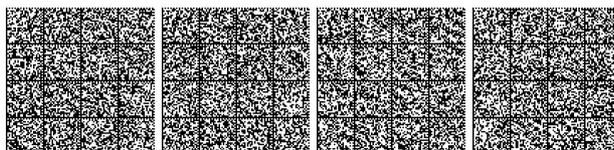
Considerato che occorre individuare le lotterie nazionali ad estrazione differita per l'anno 2019, tenendo conto dei risultati conseguiti nell'ultimo biennio dalle medesime lotterie nonché dell'attuale panorama del settore dei giochi;

Considerato che non risulta pervenuta alcuna richiesta da parte di enti organizzatori finalizzata all'abbinamento di manifestazioni o eventi a lotterie ad estrazione differita;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2019, come già avvenuto per il corrente anno, l'indizione di un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita e che occorre garantire un adeguato periodo di permanenza dei biglietti sul mercato, anche al fine di consentire lo svolgimento del gioco anche attraverso spettacoli radio-televisivi;

Visti i pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

È individuata, per l'anno 2019, la seguente lotteria nazionale ad estrazione differita: Lotteria Italia con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2019

Il Ministro: TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze reg.ne n. 1-1157

19A05544

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 luglio 2019.

Variazione di denominazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia gruppoanalitica del C.A.T.G.» di Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 13 settembre 2016, con il quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia gruppoanalitica del C.A.T.G» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Arcevia (AN) - località Piticchio, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 21 giugno 2019 di autorizzazione al trasferimento della sede principale da Arcevia (AN) - località Piticchio - a Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione alla modifica della denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica di gruppo»;

Visto il parere espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 luglio 2019 favorevole alla variazione della denominazione;
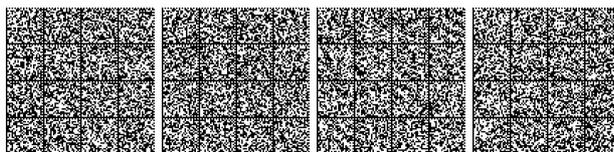
Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di specializzazione in psicoterapia gruppoanalitica del C.A.T.G», abilitata con decreto in data 13 settembre 2016 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Arcevia (AN) - località Piticchio, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a cambiare la denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica di gruppo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A05545

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2019.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 9.8 della Farmacopea europea 9ª edizione ed eliminazione delle monografie diidroergotamina tartrato, filo di poliammide-6 sterile per uso veterinario in distributore e filo di poliammide-6/6 sterile per uso veterinario in distributore.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Vista l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (18)3 adottata in data 21 marzo 2018 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2019 nel Supplemento 9.8 della Farmacopea europea 9ª edizione;

Vista la risoluzione AP-CPH (18)6 adottata in data 12 luglio 2018 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1° luglio 2019 delle monografie diidroergotamina tartrato (0600), filo di poliammide-6 sterile per uso veterinario in distributore (0609) e filo di poliammide-6/6 sterile per uso veterinario in distributore (0610);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 9.8 della Farmacopea europea 9ª edizione, elencati nell'Allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana dal 1° luglio 2019.

2. Le monografie diidroergotamina tartrato (0600), filo di poliammide-6 sterile per uso veterinario in distributore (0609) e filo di poliammide-6/6 sterile per uso veterinario in distributore (0610) elencate nella sezione «Testi eliminati» dello stesso Allegato sono eliminate dalla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana dal 1° luglio 2019.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)* del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2019

Il Ministro: GRILLO

ALLEGATO
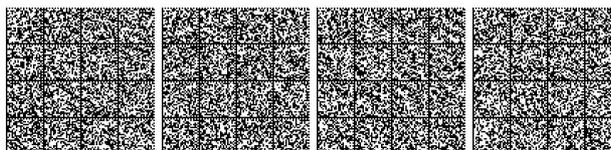
CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 9.8 DELLA FARMACOPEA EUROPEA 9^ EDIZIONE

NUOVI TESTI

CAPITOLI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.8.24	Foam index	Indice de mousse	Indice di schiuma

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum meningococcale classium A, C, W135 et Y coniugatum	(3066)	Meningococcal group A, C, W135 and Y conjugate vaccine	Vaccin méningococcique groupes A, C, W135 et Y conjugué	Vaccino coniugato meningococcico gruppo A, C, W135 e Y

SUTURE PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Filum polyamidi, sterile in fuso ad usum veterinarium	(3083)	Polyamide suture, sterile, in distributor for veterinary use	Fils chirurgicaux, fil de polyamide stérile en distributeur pour usage vétérinaire	Filo di poliamide sterile, in distributore per uso veterinario

DROGHE VEGETALI
E PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Ophiopogonis radix	(3000)	Dwarf lilyturf tuber	Muguet du Japon (racine de)	Ophiopogonis radice

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Deferiproni compressi	(2986)	Deferiprone tablets	Défériprone (comprimés de)	Deferiprone compresse
Filgrastimi solution concentrata	(2848)	Filgrastim injection	Filgrastim (solution injectable de)	Filgrastim preparazione iniettabile
Lacosamidi compressi	(2989)	Lacosamide tablets	Lacosamide (comprimés de)	Lacosamide compresse
Levofloxacinum hemihydricum	(2598)	Levofloxacin hemihydrate	Lévofloxacine hémihydratée	Levofloxacina emidrato
Mebeverini hydrochloridum	(2097)	Mebeverine hydrochloride	Mébévérine (chlorhydrate de	Mebeverina cloridrato
Nilotinibi hydrochloridum monohydricum	(2993)	Nilotinib hydrochloride monohydrate	Nilotinib (chlorhydrate de) monohydraté	Nilotinib cloridrato monoidrato
Regorafenibum monohydricum	(3012)	Regorafenib monohydrate	Régorafénib monohydraté	Regorafenib monoidrato

TESTI REVISIONATI
CAPITOLI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.32.	Loss on drying	Perte à la dessiccation	Perdita all'essiccamento
2.2.35.	Osmolality	Osmolalité	Osmolalità
2.5.32.	Water: micro-determination	Microdosage de l'eau	Microdeterminazione dell'acqua
2.6.20.	Anti-A and anti-B haemagglutinins	Titre en hémagglutinines anti-A et anti-B	Emoagglutinine anti-A ed anti-B
2.7.16.	Assay of pertussis vaccine (acellular)	Titrage de l'activité du vaccin coquelucheux acellulaire	Dosaggio del vaccino pertossico acellulare
2.8.12.	Essential oils in herbal drugs	Huiles essentielles dans les drogues végétales	Essenze nelle droghe vegetali
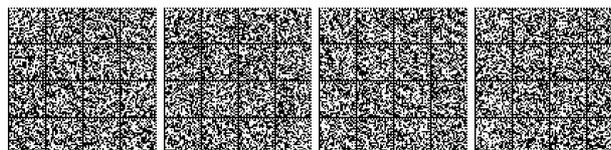
n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.10.	Ethanol content	Teneur en éthanol	Contenuto di etanolo
2.9.11.	Test for methanol and 2-propanol	Recherche du méthanol et du 2-propanol	Saggio per metanolo e 2-propanolo
4.	Reagents (*new, revised, corrected*)	Réactifs (*nouveaux, révisés, corrigés)*	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)
5.22.	Names of herbal drugs used in traditional Chinese medicine	Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise	Nomi delle droghe vegetali utilizzate nella medicina tradizionale Cinese

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, antigeni-o(-is) minutum, adsorbatum	(2764)	Diphtheria, tetanus and pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)	Vaccin diphtérique, tétanique et coquelucheux (acellulaire, multicomposé), adsorbé, à teneur réduite en antigène(s)	Vaccino difterico, tetanico e pertossico (acellulare, multicomponente), adsorbito a basso contenuto di antigene
Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum	(1931)	Diphtheria, tetanus and pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique et coquelucheux (acellulaire, multicomposé) adsorbé	Vaccino difterico, tetanico e pertossico (acellulare, multicomposto), adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et poliomyelitidis inactivatum adsorbatum	(1934)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et poliomyélitique (inactivé) adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto) e della poliomielite (inattivato), adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et poliomyelitidis inactivatum, antigeni-o(-is) minutum, adsorbatum	(2329)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et poliomyélitique (inactivé), adsorbé, à teneur réduite en antigène(s)	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto) e della poliomielite (inattivato), adsorbito, a contenuto ridotto di antigene(i)
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et haemophili stirpis b coniugatum adsorbatum	(1932)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto) e dell'emofilo tipo b coniugato, adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum	(1933)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et de l'hépatite B (ADNr), adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto) e dell'epatite B (DNAr), adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, hepatitidis B (ADNr), poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpis b coniugatum adsorbatum	(2067)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), de l'hépatite B (ADNr), poliomyélitique inactivé et conjugue de l'haemophilus type b, adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto) dell'epatite B (DNAr), della poliomielite (inattivato) e dell'emofilo tipo b coniugato, adsorbito
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpis b coniugatum adsorbatum	(2065)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), poliomyélitique (inactivé) et conjugue de l'haemophilus type b, adsorbé)	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto), della poliomielite (inattivato) e dell'emofilo tipo b coniugato, adsorbito

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis corticisque antigeniis praeparatum	(2149)	Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell cultures)	Vaccin grippal inactivé (antigène de surface, préparé sur coltures cellulaires)	Vaccino inattivato dell'influenza, antigene di superficie, preparato in colture cellulari
Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis virisque integris praeparatum	(2308)	Influenza vaccine (whole virion, inactivated, prepared in cell cultures)	Vaccin grippal inactivé à virion entier	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus integri
Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum	(0869)	Influenza vaccine (surface antigen, inactivated)	Vaccin grippal inactivé (antigène de surface)	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con l'antigene di superficie
Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum virosomale	(2053)	Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, virosome)	Vaccin grippal inactivé (antigène de surface, virosomal)	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con l'antigene virosomiale di superficie
Vaccinum influenzae inactivatum ex viris integris praeparatum	(0159)	Influenza vaccine (whole virion, inactivated)	Vaccin grippal inactivé à virion entier	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus integri
Vaccinum influenzae inactivatum ex virorum fragmentis praeparatum	(0158)	Influenza vaccine (split virion, inactivated)	Vaccin grippal inactivé à virion fragmenté	Vaccino inattivato dell'influenza preparato con virus frammentati
Vaccinum pertussis sine cellulis copurificatum adsorbatum	(1595)	Pertussis vaccine (acellular, co-purified, adsorbed)	Vaccin coquelucheux (adsorbé, copurifié, acellulaire)	Vaccino pertossico (acellulare, co-purificato, adsorbito)
Vaccinum pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum	(1356)	Pertussis vaccine (acellular, component, adsorbed)	Vaccin coquelucheux (adsorbé, multicomposé, acellulaire)	Vaccino della pertosse (acellulare, multicomposto, adsorbito)

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum bursitidis infectivae aviariae vivum	(0587)	Avian infectious bursal disease vaccine (live)	Vaccin vivant de la bursite infectieuse aviaire	Vaccino vivo della bursite infettiva aviaria
Vaccinum influenzae equinae inactivatum	(0249)	Equine influenza vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la grippe équine	Vaccino inattivato dell'influenza equina

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE e MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Technetii (^{99m} Tc) mebrofenini solutio iniectabilis	(2393)	Technetium (^{99m} Tc) mebrofenin injection	Technétium (^{99m} Tc) (mébrofénine-), solution injectable de	Tecnezio (^{99m}Tc) mebrofenina soluzione iniettabile

SUTURE PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Filum bombycis tortum sterile in fuso ad usum veterinarium	(0606)	Silk suture, sterile, braided, in distributor for veterinary use	Fils chirurgicaux, soies tressées et stériles en distributeur pour usage vétérinaire	Fili di seta sterile, intrecciati, per uso veterinario in distributore
Filum lini sterile in fuso ad usum veterinarium	(0608)	Linen thread, sterile, in distributor for veterinary use	Fils chirurgicaux, fil de lin stérile en distributeur pour usage vétérinaire	Filo di lino sterile per uso veterinario in distributore
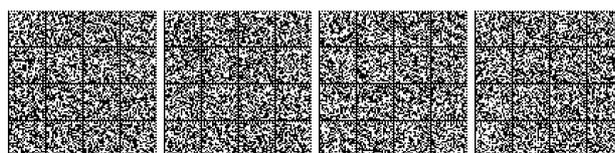
DROGHE VEGETALI
E PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acaciae gummi	(0307)	Acacia	Gomme arabique	Gomma arabica
Agni casti fructus extractum siccum	(2309)	Agnus castus fruit dry extract	Gattilier (fruit de), extrait sec de	Agnocasto frutto, estratto secco
Alchemillae herba	(1387)	Alchemilla	Alchémille	Alchemilla
Aurantii dulcis aetheroleum	(1811)	Sweet orange oil	Orange douce (huile essentielle d')	Arancia dolce essenza
Ginseng radix	(1523)	Ginseng	Ginseng	Ginseng radice
Iuniperi pseudo-fructus	(1532)	Juniper	Genièvre	Ginepro
Matricariae flos	(0404)	Matricaria flore	Matricaire (fleur de)	Camomilla comune fiore
Notoginseng radix	(2383)	Notoginseng root	Notoginseng (racine de)	Notoginseng radice
Pini pumilionis aetheroleum	(2377)	Dwarf pine oil	Pin de montagne (huile essentielle de)	Pino mugo essenza
Polygalae radix	(0202)	Senega root	Polygala (racine de)	Poligala radice
Rosae pseudo-fructus	(1510)	Dog rose	Cynorrhodon	Rosa canina
Sabalis serrulatae extractum	(2579)	Saw palmetto extract	Palmier de Floride (extrait de)	Sabal estratto

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum succinicum ad praeparationes homoeopathicas	(2824)	Acidum succinicum for homoeopathic preparations	Acidum succinicum pour préparationes homéopatiques	Acidum succinicum per preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acaciae gummi dispersione desiccatum	(0308)	Acacia, dried dispersion	Gomme arabique (dispersion secheé de)	Gomma arabica, dispersione essiccata
Acidum ascorbicum	(0253)	Ascorbic acid	Acide ascorbique	Acido ascorbico
Acidum mefenamicum	(1240)	Mefenamic acid	Méfénamique (acide)	Acido mefenamico
Acidum tolfenamicum	(2039)	Tolfenamic acid	Tolfenamique (acide)	Acido tolfenamico
Asparaginum monohydricum	(2086)	Asparagine monohydrate	Asparagine monohydrate	Asparagina monoidrato
Benzylpenicillinum procainum monohydricum	(0115)	Benzylpenicillin (procaine) monohydrate	Benzylpénicilline procaïne monohydrate	Benzilpenicillina procainica monoidrato
Betadexum	(1070)	Betadex	Bétadex	Betadex
Calcii pantothenas	(0470)	Calcium pantothenate	Calcium (pantothénate de)	Calcio pantotenato
Carboplatinum	(1081)	Carboplatin	Carboplatine	Carboplatino
Chlorprothixeni hydrochloridum	(0815)	Chlorprothixene hydrochloride	Chlorprothixène (chlorhydrate de)	Clorprotixene cloridrato
Desfluranum	(1666)	Desflurane	Desflurane	Desflurano
Doxazosini mesilas	(2125)	Doxazosin mesilate	Doxazosine (mésilate de)	Doxazosin mesilato

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Erythritolum	(1803)	Erythritol	Érythritol	Eritritolo
Etanerceptum	(2895)	Etanercept	Étanercept	Etanercept
Ethacridini lactas mono-hydricus	(1591)	Ethacridine lactate monohydrate	Éthacridine (lactate d') monohydraté	Etacridina lattato monoidrato
Filgrastimi solutio concentrata	(2206)	Filgrastim concentrated solution	Filgrastim (solution concentrée de)	Filgrastim soluzione concentrate
Fingolimodi hydrochloridum	(2988)	Fingolimod hydrochloride	Fingolimod (chlorhydrate de	Fingolimod cloridrato
Flupentixoli dihydro-chloridum	(1693)	Flupentixol dihydrochloride	Flupentixol (dichlorhydrate de)	Flupentixolo dicloridrato
Fructosum	(0188)	Fructose	Fructose	Fruttosio
Glucosamini sulfas kalii chloridum	(2708)	Glucosamine sulfate potassium chloride	Glucosamine (sulfate de) - chlorure de potassium	Glucosamina solfato-potassio cloruro
Glucosamini sulfas natrii chloridum	(2447)	Glucosamine sulfate sodium chloride	Glucosamine (sulfate de) - chlorure de sodium	Glucosamina solfato-sodio cloruro
Heparina massae molecu-laris minoris	(0828)	Heparins, low-molecular-mass	Héparines de basse masse moléculaire	Eparine a bassa massa molecolare
Hydrocortisoni acetas	(0334)	Hydrocortisone acetate	Hydrocortisone (acétate d')	Idrocortisone acetato
Isomaltum	(1531)	Isomalt	Isomalt	Isomalto
Lactitolum monohydricum	(1337)	Lactitol monohydrate	Lactitol monohydraté	Lattitolo monoidrato
Lactulosum	(1230)	Lactulose	Lactulose	Lattulosio
Lactulosum liquidum	(0924)	Lactulose, liquid	Lactulose liquide	Lattulosio liquido
Loperamidi hydro-chloridum	(0929)	Loperamide hydrochloride	Lopéramide (chlorhydrate de)	Loperamide cloridrato
Macrogoli aether laurilicus	(1124)	Macrogol lauryl ether	Macrogol (éther laurique de)	Macrogol laurile etere
Macrogoli stearas	(1234)	Macrogol stearate	Macrogol (stéarate de)	Macrogol stearato
Magnesii pidolas	(1619)	Magnesium pidolate	Magnésium (pidolate de)	Magnesio pidolato
Maltitolum	(1235)	Maltitol	Maltitol	Maltitolo
Maltitolum liquidum	(1236)	Maltitol, liquid	Maltitol liquide	Maltitolo liquido
Mannitolum	(0559)	Mannitol	Mannitol	Mannitolo
Megluminum	(2055)	Meglumine	Meglumine	Meglumina
Mesalazinum	(1699)	Mesalazine	Mésalazine	Mesalazina
Methylis salicylas	(0230)	Methyl salicylate	Méthyle (salicylate de)	Metile salicilato
Methylthioninii chloridum hydricum	(1132)	Methylthioninium chloride hydrate	Méthylthioninium (chlorure de hydraté)	Metiltioninio cloruro idrato
Moxifloxacini hydrochloridum	(2254)	Moxifloxacin hydrochloride	Moxifloxacine (chlorhydrate de)	Moxifloxacina cloridrato
myo-Inositolum	(1805)	*myo*-Inositol	*myo*-Inositol	*mio*-Inositolo
Natrii ascorbas	(1791)	Sodium ascorbate	Ascorbate sodique	Sodio ascorbato
Oxaliplatinum	(2017)	Oxaliplatin	Oxaliplatine	Oxaliplatino

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Oxfendazolum ad usum veterinarium	(1458)	Oxfendazole for veterinary use	Oxfendazole pour usage vétérinaire	Oxfendazolo per uso veterinario
Parnaparinum natricum	(1252)	Parnaparin sodium	Parnaparine sodique	Parnaparina sodica
Phospholipida ex ovo ad iniectabile	(2315)	Egg phospholipids for injection	Phospholipides d'oeuf pour préparations injectable	Fosfolipidi di uovo per preparazione iniettabili
Phospholipida ex soia ad iniectabile	(2316)	Soya phospholipids for injection	Phospholipides de soja pour préparations injectables	Fosfolipidi di soia per preparazione iniettabile
Prazosini hydrochloridum	(0856)	Prazosin hydrochloride	Prazosine (chlorhydrate de)	Prazosina cloridrato
Prochlorperazini maleas	(0244)	Prochlorperazine maleate	Prochlorpérazine (maléate de)	Proclorperazina maleato
Ramiprilum	(1368)	Ramipril	Ramipril	Ramipril
Sorbitolum	(0435)	Sorbitol	Sorbitol	Sorbitolo
Sorbitolum liquidum cristallizabile	(0436)	Sorbitol, liquid (crystallising)	Sorbitol liquide (cristallisable)	Sorbitolo liquido cristallizzabile
Sorbitolum liquidum non cristallizabile	(0437)	Sorbitol, liquid (non crystallising)	Sorbitol liquide (non cristallisable)	Sorbitolo liquido non cristallizzabile
Sorbitolum liquidum partim deshydricum	(2048)	Sorbitol, liquid, partially dehydrated	Sorbitol liquide partiellement déshydraté	Sorbitolo liquido parzialmente disidratato
Spironolactonum	(0688)	Spironolactone	Spironolactone	Spironolattone
Sulfobutylbetadexum natricum	(2804)	Sulfobutylbetadex sodium	Sulfobutylbétadex sodique	Sulfobutilbetadex sodico
Teicoplaninum	(2358)	Teicoplanin	Téicoplanine	Teicoplanina
Trandolaprilum	(2245)	Trandolapril	Trandolapril	Trandolapril
Valaciclovir hydro-chloridum	(1768)	Valaciclovir hydrochloride	Valaciclovir chloridrate de	Valaciclovir cloridrato
Valacicloviri hydrochloridum hydricum	(2751)	Valaciclovir hydrochloride, hydrate	Valaciclovir (chlorhydrate de) hydraté	Valaciclovir cloridrato idrato
Vancomycini hydrochloridum	(1058)	Vancomycin hydrochloride	Vancomycine (chlorhydrate de)	Vancomicina cloridrato
Xylazini hydrochloridum ad usum veterinarium	(1481)	Xylazine hydrochloride for veterinary use	Xylazine (chlorhydrate de) pour usage vétérinaire	Xilazina cloridrato per uso veterinario

TESTI CORRETTI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.3.2.	Identification of fatty oils by thin-layer chromatography	Identification des huiles grasses par chromatographie sur couche mince	Identificazione degli oli grassi mediante cromatografia su strato sottile
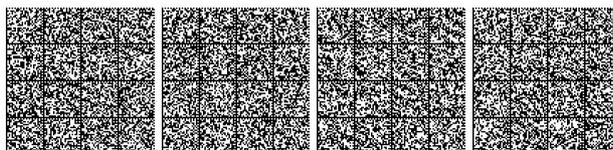
TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

MONOGRAFIE

(0308)	Acacia, dried dispersion	Gomme arabique (dispersion secheé de)	Gomma arabica, dispersione essiccata
	previously	*en remplacement*	*in sostituzione di*
	Acacia, spray-dried	Gomme arabique (nébulisat de)	Gomma arabica, dispersione
(0115)	Benzylpenicillin (procaine) monohydrate	Benzylpénicilline procaïne monohydraté	Benzilpenicillina procainica monoidrato
	previously	*en remplacement*	*in sostituzione di*
	Benzylpenicillin, procaine	Benzylpénicilline procaïne	Benzilpenicillina procainica
(1132)	Methylthioninium chloride hydrate	Méthylthioninium (chlorure de) hydraté	Metiltioninio cloruro idrato
	previously	*en remplacement*	*in sostituzione di*
	Methylthioninium chloride	Méthylthioninium (chlorure de)	Metiltioninio cloruro
(2751)	Valaciclovir hydrochloride hydrate	Valaciclovir (chlorhydrate de) hydraté	Valaciclovir cloridrato idrato
	previously	*inchangé*	*invariato*
	Valaciclovir hydrochloride, hydrated		

TESTI ELIMINATI

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 luglio 2019

MONOGRAFIE
SUTURE PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Filum polyamidicum-6 sterile in fuso ad usum veterinarium	(0609)	Polyamide 6 suture, sterile, in distributor for veterinary use	Fils chirurgicaux, fil de polyamide-6 stérile en distributeur pour usage vétérinaire	Filo di poliammide-6 sterile per uso veterinario in distributore
Filum polyamidicum-6/6 sterile in fuso ad usum veterinarium	(0610)	Polyamide-6/6 suture, sterile, in distributor for veterinary use	Fils chirurgicaux, fil de polyamide 6/6 stérile en distributeur pour usage vétérinaire	Filo di poliammide-6/6 sterile per uso veterinario in distributore

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Dihydroergotamini tartras	(0600)	Dihydroergotamine tartrate	Dihydroergotamine (tartrate de)	Diidroergotamina tartrato

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2019

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Chlorpropamidum	(1087)	Chlorpropamide	Chlorpropamide	Clorpropamide
Oxprenololi hydro-chloridum	(0628)	Oxprenolol hydrochloride	Oxprénolol (chlorhydrate d')	Oxprenololo cloridrato
Aqua valde purificata	(1927)	Water, highly purified	Eau hautement purifiée	Acqua altamente depurata

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 gennaio 2019

CAPITOLI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.6.9.	Abnormal toxicity	Toxicité anormale	Tossicità anormale

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Desoxycortoni acetas	(0322)	Desoxycortone acetate	Désoxycortone (acétate de)	Desossicortone acetato
Emetini hydrochloridum pentahydricum	(0081)	Emetine hydrochloride pentahydrate	Émétine (chlorhydrate d') pentahydraté	Emetina cloridrato pentaidrato
Phytomenadionum	(1036)	Phytomenadione	Phytoménadione	Fitomenadione

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 gennaio 2018

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum cholerae	(0154)	Cholera vaccine	Vaccin cholérique	Vaccino colerico
Vaccinum cholerae cryodesiccatum	(0155)	Cholera vaccine, freeze-dried	Vaccin cholérique cryodesséché	Vaccino colerico liofilizzato
Vaccinum febris typhoidis cryodesiccatum	(0157)	Typhoid vaccine, freeze-dried	Vaccin typhoïdique cryodesséché	Vaccino tifoideo liofilizzato

Il testo riportato di seguito è eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 luglio 2017

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.6.19.	Test for neurovirulence of poliomyelitis vaccine (oral)	Essai de neurovirulence du vaccin poliomyélitique oral	Saggio per la neurovirulenza del vaccino poliomielitico per uso orale

Il testo riportato di seguito è eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2017

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.60.	Melting point-instrumental method	Point de fusion -méthode instrumentale	Punto di fusione-metodo strumentale

19A05535
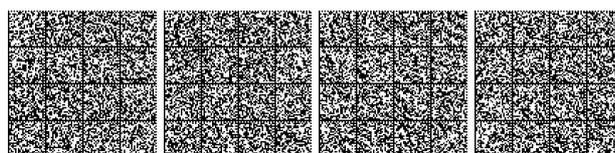
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 settembre 2019.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità che il giorno 22 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 605).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia il giorno 22 giugno 2019;

Considerato che i predetti eventi, caratterizzati anche da venti forti e grandinate e movimenti franosi, hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario delegato e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Regione Emilia Romagna è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il commissario delegato, predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 5, entro quaranta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da scavo e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, il CUP, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 5, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
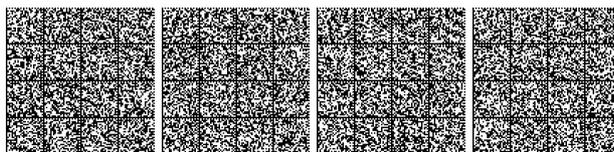
comunitario, i commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera *b)*, 24, 45 e 53;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-undicies, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE, con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 24;

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE;

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, articoli 4, 6, 7, 8 e 9;

leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati;

disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018 relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.

3. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
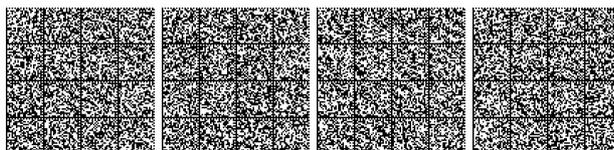
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016:

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle prefetture.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 3.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, ivi compresi quelli di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessaria a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti dei movimenti franosi e delle esondazioni dei corsi d'acqua con conseguenti allagamenti oltre che quelli volti alla riduzione del rischio residuo, trasmettendoli alla regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'im-

patto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
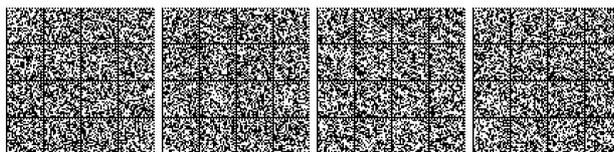
2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il commissario delegato identifica per ciascuna misura il comune e la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il commissario delegato definisce per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La ricognizione dei danni di cui all'art. 25, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, posta in essere dal commissario delegato, non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 4.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Emilia Romagna è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata, contestualmente al piano di cui all'art. 1, comma 3.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A05546

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL DEMANIO

Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità

Si comunica che l'Agenzia del demanio ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo www.agenziademanio.it lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente come modificati e integrati con delibera del comitato di gestione adottata nella seduta del 16 luglio 2019 approvata, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999, dal Ministro dell'economia e delle finanze, in data 27 agosto 2019.

19A05543

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citalopram Alfasigma».

Con la determina n. aRM - 110/2019 - 4375 del 29 luglio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CITALOPRAM ALFASIGMA;

confezione: 036723017;

descrizione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A05536

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donicil»

Con la determina n. aRM - 111/2019 - 4375 del 29 luglio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DONICIL;

confezione: 035137013;

descrizione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A05537

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Aurobindo».

Con la determina n. aRM - 112/2019 - 3199 del 29 luglio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VALSARTAN AUROBINDO;

confezione: A.I.C. n. 040120014;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120026;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120038;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120040;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120053;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120065;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120077;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120089;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120103;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120115;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120127;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120154;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120166;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: 040120192;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120204;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120216;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120228;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120091;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120139;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120141;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120178;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120180;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120230;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120242;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120255;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120267;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120279;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120305;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120317;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120329;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120406;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120281;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120293;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120331;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120343;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120356;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120368;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120370;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120382;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120394;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

confezione: A.I.C. n. 040120418;

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PE;

confezione: A.I.C. n. 040120420;

descrizione: «160 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A05538

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Steripet»

Con la determina n. aRM - 113/2019 - 908 del 29 luglio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della GE Healthcare S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: STERIPET;

confezione: 037119017;

descrizione: «250 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro multi-dose da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A05539

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levostab»

Con la determina n. aRM - 114/2019 - 45 del 30 luglio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Grunenthal Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LEVOSTAB;

confezione: 028127013;

descrizione: «0,5 mg/ml spray nasale, sospensione» flacone 10 ml;

confezione: 028127025;

descrizione: «0,05% collirio, sospensione» 1 flacone 4 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A05540

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terbinafina Teva».

Con la determina n. aRM - 115/2019 - 813 del 30 luglio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della TEVA Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TERBINAFINA TEVA.

confezioni e descrizioni:

A.I.C. n. 036773012 - «250 mg compresse» 8 compresse in blister trasparente pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036773024 - «250 mg compresse» 14 compresse in blister trasparente pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036773036 - «250 mg compresse» 28 compresse in blister trasparente pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036773087 - «250 mg compresse» 8 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 036773048 - «250 mg compresse» 30 compresse in blister trasparente pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036773051 - «250 mg compresse» 42 compresse in blister trasparente pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 036773113 - «250 mg compresse» 42 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 036773125 - «250 mg compresse» 50 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036773063 - «250 mg compresse» 50 compresse in blister trasparente pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036773075 - «250 mg compresse» 56 compresse in blister trasparente pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036773137 - «250 mg compresse» 56 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036773099 - «250 mg compresse» 28 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036773101 - «250 mg compresse» 30 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 036773149 - «250 mg compresse» 14 compresse in blister bianco opaco pvc/pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A05541

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adona»

Con la determina n. aRM - 116/2019 - 143 del 30 luglio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della laboratorio farmaceutico SIT S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ADONA;

confezioni e descrizioni:

A.I.C. n. 012943027 - «50 mg/100 ml polvere e solvente per soluzione orale» flacone 150 ml + bustina;

A.I.C. n. 012943039 - «25 mg compresse» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A05542

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-211) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
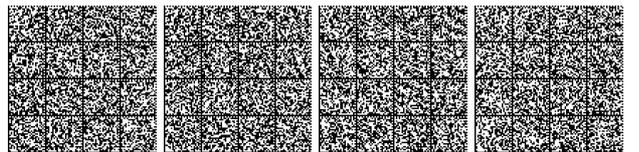
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
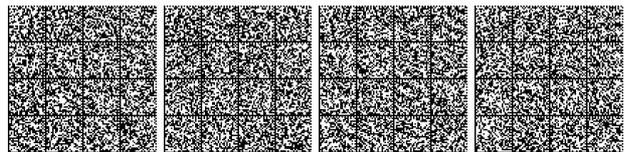
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.